



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2025001115 del 30/06/2025

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**
RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Autorizzazione Definitiva allo scarico nel canale consortile Stombi delle acque reflue urbane trattate mediante impianto di depurazione comunale ubicato in Località Doria, nel Comune di Cassano allo Ionio (CS) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021000573 del 16/03/2021. Provvedimento di Diffida e contestuale Sospensione ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Definitiva allo scarico, nel corpo recettore denominato **canale consortile Stombi**, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in Località Doria del Comune di Cassano allo Ionio, giusta Determina Dirigenziale n. 2021000573 del 16/03/2021 individuando quale titolare del medesimo provvedimento Sig. Giovanni Papasso, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 23/01/1958 ed ivi residente Via Sybaris, n. 11 in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale richiamato al punto precedente, prevedevano, tra l'altro:
 - a. al punto 1, una validità del provvedimento pari a 4 anni e che la relativa istanza di rinnovo fosse trasmessa e presentata " *...secondo le modalità previste dall'art. 124 c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii...* " ;
 - b. al successivo punto 3, la trasmissione delle risultanze analitiche riferite ad " *...un campionamento annuale eseguito da ARPACAL ...*" al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella Tabelle 3, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii.;
 - c. al punto 7, " *...un adeguato trattamento di disinfezione ...così come previsto dal punto 3 "Indicazioni Generali" dell'All.5 alla parte III del Dlgs 152/06 ss.mm.ii..."* prescrivendo contestualmente, " *...il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli...*".

Considerato che:

- in accordo a quanto espressamente richiamato al sopramenzionato punto 1 delle prescrizioni autorizzative contenute nel provvedimento provinciale n. 2021000573 del 16/03/2021, il Comune di Cassano allo Ionio, con propria comunicazione del 06/03/2024, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 124, comma 8 del T.U.A., richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra richiamata;
- in data 14/06/2024, con la nota m_inf. A1273D9. Registro Ufficiale U 0013605. 14/06/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 240031150 in pari data, la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro trasmetteva il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 04/2024-15/2024/Amb del 12/06/2024 elevato al Comune di Cassano allo Ionio allegando contestualmente le certificazioni analitiche del Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'ARPACAL, trasmesse in allegato alla nota n. 18825/2024 del 03/06/2024, di cui ai rapporti di prova n. 24CS1783B/01 e n. 24CS1783Ca/01, dai quali si evince " *...il superamento del valore Microbiologico Escherichia Coli rispetto ai limiti previsti dalla Tab . 3 All. 5 Parte III del D. Lgs N. 152/06 ss.mm.ii."*.

Valutato:

- quanto espressamente previsto ai punti 3 e 7 delle prescrizioni autorizzatorie contenute nella

Determinazione Provinciale n. 2021000573 del 16/03/2021;

- che il superamento dei limiti del valore Microbiologico Escherichia Coli costituisce violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale indicata in oggetto;
- che la Determinazione Dirigenziale richiamata in premessa, prevedeva tra l'altro, l'adozione di *"...ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge..."* ;

Ritenuto che:

- in materia ambientale, in linea generale, il legislatore prevede sempre, nel caso di inosservanza delle prescrizioni ad una qualsivoglia autorizzazione comunque denominata, una gradualità nell'adozione delle misure di ripristino;
- tali misure prevedono sempre, per l'Autorità Competente, sulla base di un principio di gradualità e proporzionalità ed in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori di tipologia differente, di natura graduale e progressiva ma in ogni caso adeguati alle circostanze di volta in volta accertate;

Preso atto:

di tutto quanto sopra rappresentato, ricorrendone le condizioni, sussistendo presupposti per procedere al rilascio dell'atto espressamente previsto dall'art. 130 comma 1 lettera a) del D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii., lo scrivente Ufficio ha adottato conseguente e motivato provvedimento di Diffida, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2024001353 del 20/06/2024, mediante la quale tra l'altro:

- diffidava *"...ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. ...il Comune di Cassano allo Ionio ...allo scarico nel Canale Consortile Stombi, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Doria, senza rispettare le prescrizioni autorizzatorie espressamente previste nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 202021000573 del 16/03/2021..."* ;
- individuava un termine entro il quale *"...inoltrare a questo Settore copia di nuove risultanze analitiche riferite ad un campionamento eseguito da ARPACal, attestanti il rispetto dei limiti previsti dalle Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., così come espressamente prescritto dalla Determina Dirigenziale n. 2021000573 del 16/03/2021..."* ;

Considerato altresì:

- che il termine temporale individuato nel provvedimento provinciale n. 2024001353 del 20/06/2024 risulta, ad oggi ampiamente scaduto;
- che il Comune di Cassano allo Ionio non ha in alcun modo riscontrato il provvedimento provinciale sopra richiamato;

Ribadito ancora:

- che il superamento dei limiti dei valori imposti dalla Tab . 3 All. 5 Parte III del D. Lgs N. 152/06 ss.mm. ed ii. costituisce nuova violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale indicata in oggetto;
- che in materia ambientale, in linea generale, per come in premessa già chiarito, il legislatore prevede sempre, nel caso di inosservanza delle prescrizioni ad una qualsivoglia autorizzazione comunque denominata, una gradualità nell'adozione delle misure di ripristino;
- che tali misure prevedono sempre, per l'Autorità Competente, sulla base di un principio di gradualità e proporzionalità ed in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori di tipologia differente, di natura graduale e progressiva ma in ogni caso adeguati alle circostanze di volta in volta accertate;

Richiamate nuovamente:

- le prescrizioni previste nel provvedimento di Diffida di cui alla Determinazione Provinciale n. 2024001353 del 20/06/2024;
- le espresse disposizione previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., con specifico riferimento alle previsioni di cui al comma 1, lett. b);

Per quanto sopra:

esaminata la documentazione agli atti, sussistono i presupposti per adottare il provvedimento di diffida e sospensione ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b) del D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., di:

- di diffidare il Comune di Cassano allo Ionio, allo scarico nel Canale Consortile Stombi, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Doria, e a porre in essere ulteriori condotte senza rispettare le espresse prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione provinciale n. 202021000573 del 16/03/2021;
- di sospendere temporaneamente, per un periodo di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, la validità dell'Autorizzazione Definitiva allo scarico, rilasciata al Comune di Cassano allo Ionio relativamente all'impianto sito in Località Doria, nel corpo idrico recettore denominato Canale Consortile Stombi, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 202021000573 del 16/03/2021;
- di assegnare, contestualmente, al Comune di Cassano allo Ionio, il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, per inoltrare a questo Settore copia di nuove risultanze analitiche riferite ad un campionamento eseguito da ARPACal, attestanti il rispetto dei limiti previsti dalle Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., così come espressamente prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n. 2021000573 del 16/03/2021, nonché il rispetto di quanto espressamente ed ulteriormente previsto al punto 7 delle relative prescrizioni autorizzatorie. I termini di cui al capo precedente potranno essere prorogati solo a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento.

PRESCRIVE

1. Salvo quanto sopra rappresentato, rimangono valide tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 202021000573 del 16/03/2021, per cui il titolare ne continui a rispettare le prescrizioni;
2. Il presente provvedimento costituisce parte integrale e sostanziale dell'Autorizzazione sopra richiamata, e deve essere custodito fino all'atto della sua vigenza, anche in copia, unitamente alla stessa, presso l'impianto, insieme alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

SI DA ATTO

- Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.
- che il procedimento amministrativo relativo all'istanza di rinnovo richiamata nelle premesse, potrà trovare completa definizione solo qualora non risultino più verificate le circostanze richiamate all'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determinazione verrà inviata al Comune di Cassano allo Ionio (CS) e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 30/06/2025

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.